



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

**PIANO ANNUALE DI MONITORAGGIO
DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
E DI MONITORAGGIO PTPCT**

- monitoraggio di I e di II livello –

TRIENNIO 2021/2023

ANNUALITA' 2021

PREMESSA

Con deliberazione dell'organo di indirizzo politico, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato, su proposta del RPCT, il PTPCT per il triennio 2021-2023.

Il PTPCT descrive, in maniera articolata, il Sistema di Gestione del Rischio di Corruzione (SGRC).

A seguito dell'approvazione e della esecutivita' del PTPCT, l'amministrazione deve dare attuazione al sistema di gestione del rischio di corruzione e deve, altresì, procedere al monitoraggio delle misure di prevenzione e del funzionamento del PTPCT.

A tal fine, l'amministrazione approva il Piano di monitoraggio annuale il cui obiettivo, conformemente a quanto indicato nel paragrafo 9.1 ("Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione") del Quaderno n.10 Conformita' (Linea Guida Applicativa della norma UNI ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione), e' quello di raccogliere dati e informazioni in modo sistematico al fine di valutare le prestazioni per la prevenzione della corruzione e l'efficacia del sistema di gestione. Come testualmente indicato nel Quaderno n.10, tali dati e informazioni "mettono in condizione l'amministrazione di rispondere a domande quali, ad esempio (vedi A.19):

- *i rischi di corruzione sono sotto controllo?*
- *i livelli di rischio sono migliorati o peggiorati?*
- *i controlli sono efficaci?*
- *le anomalie riscontrate nei controlli sono trattate in modo da impedirne il ripetersi?*
- *gli obiettivi sono stati raggiunti?*
- *il personale e' sufficientemente coinvolto, al fine di consolidare la cultura della legalita' nell'organizzazione?*
- *le risorse messe a disposizione rappresentano esclusivamente un costo per l'organizzazione o si traducono in opportunita' di miglioramento?*

Le risposte a queste domande, e i risultati dei monitoraggi, debitamente analizzati e valutati, costituiscono input dei riesami, compreso l'aggiornamento annuale del PTPCT, e delle azioni di miglioramento.

Il termine previsto dal PTPCT per l'approvazione del Piano di monitoraggio annuale era fissato entro la data del 31 marzo 2021. Tuttavia, in considerazione dell'emergenza sanitaria nazionale per gli effetti del Coronavirus Covid-19 e, altresì, delle conseguenti misure di riorganizzazione delle attivita' e del lavoro, in modalita' smart, si e' reso necessario rinviare l'approvazione del Piano di monitoraggio annuale sull'attuazione e sulla idoneita' delle misure di prevenzione della corruzione, e sul funzionamento del PTPCT nel suo complesso.

Il Piano di monitoraggio e' un documento del Sistema di Gestione del Rischio di Corruzione (SGRC) prescritto dall'ANAC nel paragrafo 6.1 PNA 2019, laddove viene testualmente disposto che:

- "E' opportuno che l'attivita' di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata in un PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE che dovra' indicare:
- i processi/attivita' oggetto del monitoraggio;
- le periodicita' delle verifiche;
- le modalita' di svolgimento della verifica".

ART. 1 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO NELLA L. 190/2012 E NEI PNA

Il monitoraggio, unitamente all'attività di revisione del sistema di gestione del rischio di corruzione, costituisce l'ultima fase del processo di gestione del rischio di corruzione, dopo l'analisi, la valutazione e il trattamento del rischio medesimo.

Il monitoraggio è composto da un insieme di adempimenti, attività, operazioni, procedure e documenti che, nel loro complesso, costituiscono il "SISTEMA DI MONITORAGGIO". Conformemente a quanto indicato nel paragrafo 9.1 ("Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione") del Quaderno n.10 Conformi (Linea Guida Applicativa della norma UNI ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione), il Sistema di monitoraggio deve individuare:

- cosa è necessario porre sotto monitoraggio, come effettuarlo, chi lo realizza, a chi vanno riportati i risultati e la periodicità con la quale va effettuato.

Tutte le informazioni (piano di monitoraggio, procedure, modulistica, registrazioni, richieste di verifica, report, audit) devono essere rigorosamente documentate e l'intero sistema di monitoraggio deve essere costantemente alimentato dal sistema informativo e periodicamente implementato.

La progettazione e l'implementazione di un efficiente sistema di monitoraggio influisce:

- sull'efficacia complessiva dei PTPCT.

1.1. Il sistema di monitoraggio nella L. 190/2012.

Gli elementi essenziali per la progettazione del sistema di monitoraggio si desumono dalla L. 190/2012.

L'art 1, co. 10, L.190/2012 stabilisce, infatti, che il RPCT:

- VERIFICA l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità;
- propone MODIFICHE dello stesso quando:
 - a) sono accertate significative violazioni delle prescrizioni;
 - b) quando intervengono mutamenti nell'organizzazione;
 - c) quando intervengono mutamenti nell'attività dell'amministrazione.

L'art. 1, co. 14, L.190/2012 stabilisce, altresì, che il RPCT redige la RELAZIONE ANNUALE recante i risultati dell'attività svolta tra cui:

- il RENDICONTO sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.

L'art 1, co. 7, L. 190/2012 stabilisce, infine, che il RPCT:

- SEGNALE all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le DISFUNZIONI inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di Trasparenza
- INDICA agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

A fronte dei compiti attribuiti, la L.190/2012, in particolare gli artt. 12 e 14, ha introdotto consistenti RESPONSABILITA' in capo al RPCT.

In particolare, l'art. 12 stabilisce che:

- "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano".

L'art. 14 stabilisce, altresì, che:

- "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità ed avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".

Nell'ambito del quadro normativo sopra delineato, il monitoraggio, quale attività di vigilanza sull'osservanza del Piano, si rivela indispensabile per:

- il funzionamento del PTPCT;
- il successo della strategia di prevenzione;
- l'acquisizione di elementi conoscitivi a supporto della redazione della Relazione annuale del RPCT (cfr. Parte II di cui al presente PNA 2019, par.3) e della revisione del sistema di gestione del rischio di corruzione.

L'indispensabilità del sistema di monitoraggio giustifica la previsione dello stesso all'interno del PTPCT, come da indicazioni fornite dall'ANAC

- nel paragrafo 6.6, parte generale dell'Aggiornamento 2015 al PNA
- nel paragrafo 6 del PNA 2019.

1.2 Il sistema di monitoraggio nell'aggiornamento 2015 al PNA.

Fermo restando che gli elementi essenziali per la progettazione del sistema di monitoraggio si desumono dalla L. 190/2012, un contributo determinante per la configurazione del sistema medesimo è fornito dal PNA.

Quanto all'aggiornamento 2015 al PNA (Determinazione n. 12 del 28/10/2015), il paragrafo 6.6 (Monitoraggio del PTPC e delle misure) prevede quanto segue.

- Monitoraggio PTPC.

Per il monitoraggio del PTPC è necessario indicare modalità, periodicità e relative responsabilità.

Il monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. È opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all'interno del PTPC e nonche' all'interno della Relazione annuale del RPCT.

- Monitoraggio sull'attuazione delle misure.

Particolare attenzione deve essere posta al monitoraggio sull'attuazione delle misure.

La programmazione operativa consente al RPC di dotarsi di uno strumento di controllo e di monitoraggio dell'effettiva attuazione delle misure, attraverso indicatori di monitoraggio. Per le amministrazioni più complesse (per dimensione organizzativa, per diversificazione delle attività svolte o per articolazione territoriale) è auspicabile che sia prevista almeno una verifica infrannuale al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura. In tale ottica è anche necessario garantire integrazione e coordinamento con gli obiettivi di performance nonché con gli strumenti e i soggetti che intervengono nel ciclo di gestione della performance o in processi equivalenti. Nel PTPC vanno riportati i risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nei PTPC precedenti. Nel caso di misure in corso di attuazione va data evidenza della realizzazione della fase di attuazione prevista, mentre in caso di mancata attuazione va esplicitata la motivazione dello scostamento, oltre ad una nuova programmazione. Diverso è il problema della valutazione dell'efficacia delle misure. È auspicabile che le amministrazioni e gli enti inizino a dotarsi dei primi strumenti di valutazione, fermo restando che è intenzione dell'Autorità elaborare e fornire elementi di supporto metodologico al riguardo.

1.3 Il sistema di monitoraggio nel PNA 2019.

Quanto al PNA 2019 (Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019), il paragrafo 6 (Monitoraggio e riesame) prevede quanto di seguito trascritto integralmente.

“Monitoraggio e riesame

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie (cfr. Parte II, di cui al presente PNA, par.3.). Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi: il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio; il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio. I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio".

Monitoraggio sull'attuazione delle misure

"Essendo il PTPCT un documento di programmazione, appare evidente che ad esso debba logicamente seguire un adeguato monitoraggio e controllo della corretta e continua attuazione delle misure. Per tale ragione, è opportuno che ogni amministrazione preveda (e descriva accuratamente nel proprio PTPCT) il proprio sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure. In primo luogo, occorre ribadire che la responsabilità del monitoraggio è del RPCT. Tuttavia, soprattutto in amministrazioni di grandi dimensioni o con un elevato livello di complessità (es. dislocazione sul territorio di diverse sedi), il monitoraggio in capo al solo RPCT potrebbe non essere facilmente attuabile, anche in funzione della generalizzata numerosità degli elementi da monitorare. Per tale ragione:

-si possono prevedere sistemi di monitoraggio su più livelli, in cui il primo è in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello in capo al RPCT. Il monitoraggio di primo livello, dunque, può essere attuato in autovalutazione da parte dei referenti (se previsti) o dai responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare le misure

oggetto del monitoraggio. Anche se in autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello sarà chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura. È opportuno tener presente che questa modalità fornisce valutazioni di qualità meno elevata rispetto alle analisi condotte direttamente dal RPCT o da altre unità indipendenti (es. internal audit), poiché in questo caso si tratta di (auto) valutazioni effettuate dagli stessi soggetti che hanno la responsabilità dei processi/attività oggetto del controllo. Pertanto, è opportuno ricorrere all'autovalutazione soltanto nelle aree in cui il rischio di corruzione è più basso, mentre nelle aree a più alto rischio, questa modalità deve essere utilizzata in combinazione con l'azione di monitoraggio svolta dal RPCT o da organi indipendenti rispetto all'attività da verificare. Il monitoraggio di secondo livello, dunque, dovrà essere attuato dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti. Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l'amministrazione.

È opportuno che l'attività di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale che dovrà indicare:

- i processi/attività oggetto del monitoraggio;
- le periodicità delle verifiche;
- le modalità di svolgimento della verifica.

Per quanto riguarda i processi/attività oggetto del monitoraggio, il RPCT deve tener conto delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio per individuare i processi/attività maggiormente a rischio sui quali concentrare l'azione di monitoraggio.

Nel pianificare le verifiche si deve tener conto anche dell'esigenza di includere nel monitoraggio i processi/attività non verificati negli anni precedenti.

Le verifiche programmate non esauriscono l'attività di monitoraggio del RPCT poiché alle attività pianificate si aggiungono quelle non pianificate che devono essere attuate a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.

Con riferimento alla periodicità, il RPCT è chiamato a definire la tempistica del monitoraggio più consona all'esposizione al rischio e alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione. Maggiore è la frequenza del monitoraggio (ad esempio mensile, bimestrale o trimestrale), maggiore sarà la tempestività con cui un eventuale correttivo potrà essere introdotto. D'altra parte, una maggiore frequenza dei monitoraggi si associa ad un maggiore onere organizzativo in termini di reperimento e elaborazione delle informazioni. Pertanto, coerentemente al principio guida della "gradualità" e tenendo nella dovuta considerazione le specificità degli enti di dimensioni ridotte, il monitoraggio sull'attuazione delle misure non potrà non essere almeno annuale. Per le amministrazioni di maggiori dimensioni, o connotate da processi di particolare complessità, è opportuno prevedere verifiche più frequenti. Il monitoraggio è infatti indispensabile per acquisire elementi conoscitivi a supporto della redazione della Relazione annuale del RPCT (cfr. Parte II di cui al presente PNA, par.3.).

Con riferimento alle modalità di verifica, il RPCT deve verificare la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta.

Questo è tanto piu' agevole quanto piu' sono state correttamente programmate le misure all'interno dei Piani anche con indicatori ben definiti e puntuali (si veda il paragrafo sul Trattamento del rischio). A tal fine puo' essere utile prevedere, nel corso dell'anno, incontri tra il RPCT (e la struttura di supporto) e i responsabili dell'attuazione delle misure. Il RPCT deve svolgere degli audit specifici, con verifiche sul campo che consentono il piu' agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticita' riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo. Al fine di agevolare i controlli, inoltre, puo' essere utile ricorrere a sistemi informatizzati o spazi digitali condivisi (come le intranet) dove far confluire tutti i documenti che formalizzano le misure. Il monitoraggio di secondo livello deve essere realizzato sulla totalita' delle misure di prevenzione programmate all'interno del PTPCT.

Tuttavia, in amministrazioni particolarmente complesse o con scarse risorse, il monitoraggio di secondo livello potra' essere effettuato attraverso campionamento delle misure da sottoporre a verifica. In questo caso, dovra' essere data adeguata motivazione della scelta effettuata e delle modalita' di campionamento utilizzate".

"In ogni caso, per poter realizzare un modello di gestione del rischio corruttivo diffuso nell'organizzazione (c.d. modello di prevenzione a rete), i responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalita' specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, puo' dar luogo a provvedimenti disciplinari. E' opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all'interno del PTPCT, nonche' all'interno della Relazione annuale del RPCT.

Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

Si fa presente, in via generale, che al fine della adeguata predisposizione e adozione di misure di prevenzione della corruzione non rileva l'eventualita' che il PTPCT abbia ricevuto una certificazione di qualunque genere rilasciata da soggetti terzi. ANAC e', infatti, l'unico soggetto deputato ad accertare la corretta adozione e attuazione dei PTPCT delle amministrazioni. Si consiglia, inoltre, di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare l'attivita' di monitoraggio e, a tale scopo, si potrebbe utilizzare anche la nuova Piattaforma recentemente messa a punto da ANAC".

Monitoraggio sull'idoneita' delle misure.

Il monitoraggio delle misure non si limita alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche:

- *una valutazione della loro idoneita', intesa come effettiva capacita' di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettivita'".*

La valutazione dell'idoneita' delle misure pertiene al RPCT, coadiuvato, da un punto di vista metodologico, dagli organismi deputati all'attivita' di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) o dalle strutture di vigilanza e audit interno.

L'inidoneita' di una misura puo' dipendere da diversi fattori tra cui:

- *l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti;*

- una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso);
- una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa.

L'aver inserito nel PTPCT misure basate su un "mero formalismo" determina bassi livelli di idoneità'.

L'inidoneità' può' anche essere rilevata attraverso il verificarsi di episodi avversi nei processi trattati con quella determinata misura.

Qualora una o più' misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT è' tenuto a intervenire con tempestività' per ridefinire la modalità' di trattamento del rischio".

Riesame periodico della funzionalità' complessiva del sistema

"Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nel PTPCT, deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del "miglioramento progressivo e continuo".

Ogni amministrazione dovrà' definire la frequenza con cui procedere al riesame periodico della funzionalità' complessiva del sistema e gli organi da coinvolgere nel riesame. È' opportuno che tale attività' abbia una frequenza almeno annuale per supportare la redazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio successivo e il miglioramento delle misure di prevenzione. Il riesame periodico della funzionalità' del sistema di gestione del rischio è' un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione affinché' vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più' efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Il riesame periodico è' coordinato dal RPCT ma dovrebbe essere realizzato con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività' di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) e/o delle strutture di vigilanza e audit interno".

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO NEL PTPCT

Il PTPCT, tenendo conto delle disposizioni della L.190/2012 e dei citati PNA:

- prevede l'adozione del PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE (PMA);
- rinvia al PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE (PMA) per la disciplina di dettaglio del sistema di monitoraggio.

In attuazione del PTPCT e', conseguentemente, necessario disciplinare, a mezzo del presente documento, in maniera sistematica e dettagliata:

- la disciplina del sistema di monitoraggio.

2.2 Disciplina generale del sistema di monitoraggio contenuta nel PTPCT

2.2.1 Monitoraggio sull'attuazione delle misure

Il presente Piano prevede, in primo luogo il monitoraggio:

- sull'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.

Tale tipologia di monitoraggio si informa ai principi e alle indicazioni fornite dall'Autorita', e la sua concreta configurazione rispecchia le caratteristiche, dimensionali e di natura organizzativa dell'amministrazione.

2.2.2 Monitoraggio sull'idoneita' delle misure

Come indicato dal PNA 2019, il monitoraggio delle misure non si limita alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche una:

- valutazione della loro idoneita', intesa come effettiva capacita' di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettivita'".

Si tratta di una tipologia di monitoraggio che presuppone come gia' avvenuta l'attivita' di verifica sull'attuazione delle misure di prevenzione.

Utilizzando i dati e le informazioni ricavabili dal monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione, la valutazione sull'idoneita' delle misure costituisce il naturale approdo del sistema di monitoraggio.

Sulla base della idoneita' o non idoneita' delle misure di prevenzione, il RPCT e', infine, in grado di effettuare il:

- monitoraggio sull'intero sistema di prevenzione della corruzione e, per l'effetto, sul PTPCT, che quel sistema riepiloga e descrive.

2.3 Disciplina di dettaglio del sistema di monitoraggio contenuta nel Piano di monitoraggio annuale

Cio' premesso, in via generale, di seguito si illustra la disciplina di dettaglio a cui tutte le unità organizzative, uffici e servizi, dell'amministrazione sono tenuti a conformarsi nell'attività di monitoraggio.

Tenuto conto delle delineate caratteristiche generali del sistema di monitoraggio contenute nel PTPCT e conformi alle disposizioni della L.190/2012 e dei PNA, il presente Piano annuale identifica e descrive:

- il livello di monitoraggio;
- i criteri di campionamento;
- le misure di prevenzione, i processi/attività oggetto di monitoraggio con la relativa programmazione;
- i criteri di campionamento delle misure da sottoporre a verifica;
- la Piattaforma informatica "All anticorruzione" da utilizzare per gestire e documentare gli adempimenti e le attività del sistema di monitoraggio;
- la Piattaforma informatica ANAC per l'acquisizione del PTPCT e la produzione della Relazione RPCT;
- i soggetti del sistema di monitoraggio, le relative responsabilità e le modalità di verifica.

2.3.1 Livello di monitoraggio

L'amministrazione adotta un sistema di monitoraggio articolato su:

- ✓ 1 solo livello.

Il livello scelto è il monitoraggio a cura del solo RPCT (monitoraggio di 2 livello).

Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

2.3.2 Misure di prevenzione e processi/attività oggetto del monitoraggio e programmazione

Per quanto riguarda i PROCESSI oggetto del monitoraggio, il RPCT intende adottare e':

- ✓ il campionamento "ragionato" sulla base dei criteri di seguito riportati:
 - l'esigenza di tenere delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio, individuando i processi a rischio alto o altissimo sui quali concentrare l'azione di monitoraggio;
 - l'esigenza di includere nel monitoraggio solo i processi non verificati negli anni precedenti;
 - l'esigenza di includere nel monitoraggio i processi oggetto di segnalazione di illecito.

Tutte le misure di prevenzione - generali, specifiche e di altra natura - selezionate in base ai criteri di campionamento sopra citati, e da sottoporre al monitoraggio, con la relativa programmazione, e gli indicatori di attuazione, unitamente alle richieste di verifica, vengono trasmesse, a cura del RPCT, a tutti i responsabili P.O., ai fini dell'adempimento dell'obbligo di autovalutazione.

Monitoraggio II Livello - RPCT

Secondo quanto prescritto dal PNA 2019, per il monitoraggio di 2 livello, che è effettuato dal RPCT la verifica viene effettuata mediante:

- COLLOQUIO (audit) del RPCT con i con singoli responsabili avente ad oggetto l'attuazione delle misure.

Il colloquio sull'autovalutazione viene documentato da apposito Verbale.

Resta ferma la facoltà del RPCT di procedere con altre metodologie di monitoraggio (controlli presso altre amministrazioni, consultazione di banche dati, riscontri documentali, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta).

2.3.3 Piattaforma informatica "All anticorruzione" da utilizzare per il monitoraggio

Secondo quanto prescritto dal PNA 2019, al fine di agevolare i controlli, per l'attività di monitoraggio:

- l'amministrazione fa ricorso ad un sistema informatizzato e spazi digitali condivisi, costituiti da:
 - PIATTAFORMA INFORMATICA IN CLOUD "ALL ANTICORRUZIONE" dove confluiscono, nella sezione MONITORAGGIO, tutti i documenti che formalizzano e riepilogano le misure del PTPC e tutti i documenti di verifica.

Tale Piattaforma informatica deve essere utilizzata per la produzione dei documenti del sistema di monitoraggio nonché per il compimento delle attività preordinate alla tracciabilità del processo decisionale del sistema medesimo.

La piattaforma medesima costituisce lo strumento per l'elaborazione dei dati e delle informazioni da inserire nei questionari presenti sulla piattaforma ANAC per l'acquisizione dei PTPCT.

2.3.4 Soggetti del sistema di monitoraggio e relative responsabilità

I soggetti del sistema di monitoraggio sono:

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ovvero Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)
- dirigenti/responsabili P.O., in qualità di componenti della Struttura di Supporto al RPCT;
- Referenti e/o le figure individuate dal RPCT (anche se non referenti).

L'accesso al servizio digitale All anticorruzione è riservato a:

- soggetti del sistema di monitoraggio in precedenza indicati;
- soggetti del servizio di digitalizzazione del sistema di gestione del rischio, a supporto della informatizzazione del sistema e delle attività di monitoraggio.

Cio' premesso, gli adempimenti, le attività, le operazioni e i documenti del sistema di monitoraggio, così come esattamente esplicitati nel PNA 2019 e in precedenza descritti, sono funzionali alla gestione del rischio di corruzione e, contestualmente, alla gestione della piattaforma ANAC per l'acquisizione del PTPCT e, in particolare:

- per la compilazione del questionario e la produzione della relazione annuale del RPCT.

Ai fini della gestione della piattaforma ANAC per l'acquisizione del PTPCT e, in particolare, della compilazione del questionario e della produzione della relazione annuale del RPCT, i soggetti del sistema di monitoraggio sono tenuti a collaborare alla rilevazione di dati e informazioni necessari per la produzione dei documenti del sistema di monitoraggio e costituiti dai:

- Richiesta di verifica in autovalutazione del monitoraggio di primo livello di competenza dei dirigenti, responsabili P.O. e referenti, secondo il Modello prodotto dalla piattaforma informatica All anticorruzione;

Tutti i soggetti del sistema di monitoraggio sono tenuti a prestare la massima collaborazione al RPCT. In particolare, è prevista un'attività di supporto al RPCT, a cura dei dirigenti/responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio e/o da parte dei referenti anticorruzione, se previsti.

Il RPCT e i responsabili degli uffici e dei servizi si avvalgono del SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ONLINE ANTICORRUZIONE, quale servizio di supporto per la digitalizzazione del sistema di prevenzione della corruzione, che opera con tecnologia ICT, attraverso la piattaforma informatica "All anticorruzione".

Per i soggetti che ricoprono la posizione di dipendente dell'amministrazione, la mancata o insufficiente o parziale collaborazione determina responsabilità disciplinare, responsabilità correlata alla performance individuale e, per i dirigenti e i responsabili P.O., responsabilità dirigenziale.

La **Tabella** seguente riepiloga le caratteristiche del sistema di monitoraggio.

LIVELLO	UFFICIO	RESPONSABILI	ATTIVITA'	MISURE	PROCESSI	CRITERI DI CAMPIONAMENTO	PERIODI DI VERIFICA
2 livello	Ufficio anticorruzione/RPCT	RPCT	<p>MONITORAGGIO MISURE > MONITORAGGIO ATTUAZIONE > verifica con COLLOQUIO (audit) utilizzando come parametro gli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta;</p> <p>- per le misure non oggetto di monitoraggio di I LIVELLO: verifica della attuazione attraverso con COLLOQUIO (audit) e/o riscontri documentali, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta</p> <p>MONITORAGGIO IDONEITA' > valutazione e giudizio della idoneita' delle misure, intesa come</p>	<p>misure generali (MG) e specifiche (MS)</p>	<p>tutti i processi ai quali vanno applicate le misure generali e specifiche caratterizzati da rischio alto/altissimo; tutti i processi oggetto di segnalazione e di illeciti</p>	<p>campionamento "ragionato" delle MS > In relazione all'esigenza di garantire la concretezza fattibilità del monitoraggio, il campionamento include n. 1 MS che il dirigente/PO sceglie tra le seguenti tipologie:</p> <p>A. Misure di controllo;</p> <p>B. Misure di trasparenza;</p> <p>C. Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;</p> <p>D. Misure di regolamentazione ;</p> <p>E. Misure di semplificazione;</p> <p>F. Misure di formazione;</p> <p>G. Misure di rotazione;</p> <p>H. Misure di disciplina del conflitto di interessi.</p>	<p>Verifica intermedia e verifica finale</p>

			effettiva capacita' di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della effettivita'				
2 livello	Ufficio anticorruzione/RPCT	RPCT	MONITORAGGIO NON PIANIFICATO, da attuare a seguito di segnalazioni che pervengono in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalita' - MONITORAGGIO MISURE > MONITORAGGIO ATTUAZIONE > verifica della attuazione con COLLOQUIO (audit) e/o attraverso riscontri documentali, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta - MONITORAGGIO IDONEITA' > valutazione e giudizio della idoneita', intesa come effettiva capacita' di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della effettivita'	misure di prevenzione di quei processi su cui si sono ricevute segnalazioni pervenute tramite canale whistleblowing o tramite altri canali	processi per i quali si sono ricevute segnalazioni pervenute tramite canale whistleblowing o tramite altri canali	N.R.	Verifica a seguito di segnalazioni che pervengono in corso d'anno tramite il canale whistleblowing o con altre modalita'
2 livello	Ufficio anticorruzione/RPCT	RPCT	MONITORAGGIO PTPCT > valutazione e giudizio sul sistema di gestione del rischio di corruzione	N.R.	N.R.		Verifica intermedia e verifica finale

ART. 3 LA PIATTAFORMA ANAC PER L'ACQUISIZIONE DEL PTPCT

In base alla legge n.190 del 2012 , le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti ad approvare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPCT il quale deve essere tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale.

A seguito della definitiva approvazione dei PTPCT da parte delle amministrazioni decentrate, l'ANAC ha il compito di verificare e monitorare l'attuazione e del PTPCT e delle misure in esso contenute.

Di seguito si ritiene utile riportare, integralmente, le indicazioni dell'ANAC in ordine alle modalità con cui l'Autorità effettua il MONITORAGGIO dei PTPCT adottati dalle amministrazioni a livello decentrato.

L'attività dell'ANAC si esplica attraverso:

- la cosiddetta VIGILANZA che costituisce un'attività di monitoraggio sui Piani delle amministrazioni, con il fine ultimo di monitorare

- a) la qualità dei PTPCT;

- b) la congruità dei PTPCT rispetto alle indicazioni fornite dall'Autorità nei Piani Nazionali Anticorruzione;

- c) le principali criticità relative all'attuazione della normativa di settore, anche per poter valutare l'opportunità di eventuali correttivi.

In passato, il monitoraggio è stato svolto dall'ANAC su un campione rappresentativo di amministrazioni, a cura di rilevatori esterni, guidati dall'utilizzo di check-list.

Tale modalità organizzativa, pur avendo l'indubbio vantaggio dell'indipendenza e obiettività della valutazione, ha avuto il grande svantaggio di:

- non riuscire a coprire, con il controllo, tutte le amministrazioni tenute all'adozione della normativa.

Per tale motivo l'ANAC si è dotata di un:

- SISTEMA INFORMATICO di acquisizione e monitoraggio dei Piani Triennali, che è un'applicazione Web accessibile al link

L'obiettivo dell'ANAC è di raccogliere, in maniera sistematica, le informazioni che riguardano:

- la definizione del PTPCT;

- la programmazione delle misure in esso contenute;

- la attuazione del PTPCT.

Attraverso l'acquisizione di tali dati e informazioni, l'ANAC ha la possibilità di:

- ottenere un feedback completo sullo stato dell'arte dell'attuazione della norma da parte di tutti i comparti, conoscerne le criticità e migliorare costantemente il supporto alle amministrazioni in funzione del feedback ottenuto.

La compilazione del sistema informatico, tuttavia, comporta una serie di vantaggi anche per l'amministrazione.

In particolare:

- consente una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici piu' rilevanti per la costruzione del PTPCT.

Il sistema, infatti, e' stato costruito tenendo conto dei riferimenti metodologici - attualmente vigenti - contenuti nelle diverse versioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e viene aggiornato alla luce delle modifiche metodologiche proposte nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che, sostituendo i precedenti PNA, e' diventato l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT.

Da ultimo, va evidenziato che la compilazione del sistema consente:

- la produzione della relazione annuale del RPCT, ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012.

La compilazione del sistema, anno dopo anno, e' in grado di consentire al RPCT di verificare i progressi del proprio PTPCT in funzione dei summenzionati requisiti metodologici e, in caso di subentro nel ruolo, di conoscere gli sviluppi passati del PTPCT dell'amministrazione.

Inoltre, costituisce uno strumento di monitoraggio sull'attuazione del proprio PTPCT nel quale far confluire i dati e informazioni del sistema di monitoraggio.

Per la gestione della piattaforma ANAC:

- i dati e informazioni vanno rilevati con l'ausilio del sistema informatico "All anticorruzione", mediante la gestione delle richieste di verifica e dei relativi Report, anche ai fini della tracciabilita' documentale del processo gestionale.

Le richieste di verifica e i Report prodotti dal sistema informatico "All anticorruzione" tengono conto:

- dei dati e delle informazioni da acquisire per gestire la piattaforma ANAC di acquisizione del PTPCT.

Di seguito sono riepilogate le caratteristiche della piattaforma ANAC, in funzione delle quali vanno elaborate e prodotte le richieste di verifica/Report del monitoraggio.

3.1 Indicazioni per la gestione piattaforma ANAC: Monitoraggio Misure Generali

La macro-sezione "Monitoraggio Misure Generali" (MG) ha ad oggetto la rendicontazione dello stato di attuazione e di idoneita' delle misure generali inserite in fase di programmazione.

Esso e' diviso nelle seguenti sezioni:

A. Codice di Comportamento

B. Rotazione del personale;

C. Conflitto di interessi;

D. Whistleblowing;

E. Formazione;

F. Trasparenza;

G. Pantouflage;

H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna;

I. Patti di integrita';

L. Attuazione delle misure generali.

Tenuto conto di quanto sopra, il monitoraggio che l'amministrazione e' tenuta ad effettuare deve ricomprendere almeno le misure generali sopra indicate, dovendo rilevare le informazioni per la compilazione delle corrispondenti sezioni del questionario Piano Triennale, sezione I - Trattamento del rischio: previsione delle misure generali.

Va tenuto presente che, per le misure generali programmate, la piattaforma apre la relativa sezione specifica, contenente una pluralita' di domande volte alla rendicontazione delle modalita' di adozione della misura e dei principali risultati della sua adozione.

3.2 Indicazioni per la gestione piattaforma ANAC: Monitoraggio Misure Specifiche

La macro-sezione "Monitoraggio Misure Specifiche" (MS) ha ad oggetto la rendicontazione dello stato di attuazione e di idoneita' delle misure specifiche inserite in fase di programmazione. Esso e' diviso nelle seguenti sezioni:

A. Misure di controllo;

B. Misure di trasparenza;

C. Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;

D. Misure di regolamentazione;

E. Misure di semplificazione;

F. Misure di formazione;

G. Misure di rotazione;

H. Misure di disciplina del conflitto di interessi;

I. Attuazione delle misure specifiche.

Tenuto conto di quanto sopra, il monitoraggio che l'amministrazione e' tenuta ad effettuare deve ad oggetto almeno le misure specifiche programmate nel PTPCT per le tipologie suddette.

3.3 Indicazioni per la gestione piattaforma ANAC: Monitoraggio-Dati generali

La macro-sezione "Dati generali" ha ad oggetto una serie di domande volte ad offrire un quadro generale sull'idoneita' del sistema di prevenzione della corruzione definito dall'amministrazione.

In tal senso, le domande sono volte ad indagare aspetti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la manifestazione di eventuali eventi corruttivi, l'avvio procedimenti penali o disciplinari legati a fenomeni corruttivi.

Esso e' diviso nelle seguenti sezioni:

A. Gestione del rischio

B. Altre misure

C. Procedimenti penali

D. Procedimenti disciplinari

E. Considerazioni generali sull'efficacia dell'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sul ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Si ritiene utile riportare, di seguito, in maniera integrale, le indicazioni fornite dall'ANAC in ordine al contenuto delle singole sezioni, tenuto conto che le richieste di verifica/report di monitoraggio, che i dirigenti/responsabili sono tenuti a compilare, sono funzionali a generare anche i dati e le informazioni da inserire nelle sezioni medesime.

A. Gestione del rischio

MONITORAGGIO PTPCT > A. Gestione del rischio

Il monitoraggio oggetto del presente Piano deve tener conto che, con riguardo alla sezione relativa alla gestione del rischio, il sistema informatico ANAC richiede, in primo luogo, di indicare se si sono verificati eventi corruttivi nell'annualità di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione. Richiede, altresì, di indicare se nella singola area di rischio erano state previste misure di prevenzione della corruzione per gli eventi verificati.

Successivamente il sistema propone una serie di domande attraverso le quali è richiesto di indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato effetti:

- sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo (indicando, in corrispondenza di tale opzione, se la consapevolezza è aumentata, è diminuita o è rimasta invariata);
- sulla capacità di scoprire casi di corruzione (indicando, in corrispondenza di tale opzione, se la capacità è aumentata, è diminuita o è rimasta invariata);
- sulla reputazione della società o dell'ente pubblico economico (indicando, in corrispondenza di tale opzione, se la reputazione è aumentata, è diminuita o è rimasta invariata).

È altresì richiesto di indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV e all'Organo di Indirizzo Politico sulle disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e la loro natura.

Da ultimo, è richiesto di indicare se il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

B. Altre misure

MONITORAGGIO PTPCT > B. Altre misure

In questa sezione, il sistema informatico ANAC richiede la rendicontazione di altre misure per la prevenzione della corruzione non incluse nelle altre sezioni. Il sistema di monitoraggio oggetto del presente piano deve tenere conto, in particolare, che viene richiesto:

- di indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.

Inoltre, viene richiesto:

- di indicare se sono pervenuti da parte di soggetti esterni suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

C. Procedimenti penali

MONITORAGGIO PTPCT > C. Procedimenti penali

In questa sezione, il sistema informatico ANAC richiede:

- di indicare se vi sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

In via ulteriore, e' richiesto di indicare:

- se sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del Piano in esame.

Anche con riguardo a questo profilo, il sistema di monitoraggio oggetto del presente Piano deve prevedere la rilevazione delle necessarie informazioni e dei relativi dati.

D. Procedimenti disciplinari

MONITORAGGIO PTPCT > D. Procedimenti disciplinari

In questa sezione e' richiesto di indicare:

- se nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT in esame sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio e non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti dell'amministrazione.

Le informazioni e i dati su tale profilo debbono essere oggetto di rilevazione, verifica e report di monitoraggio

E. Considerazioni generali sull'idoneita' dell'attuazione del PTPCT e sul ruolo del RPCT.

MONITORAGGIO PTPCT > E. Considerazioni generali sull'idoneita' dell'attuazione del PTPCT e sul ruolo del RPCT

In questa sezione sono poste domande generali sull'idoneita' del sistema di prevenzione della corruzione e sul ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

E' richiesto di indicare, attraverso una valutazione sintetica, lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, selezionando "Buono", "Medio", "Sufficiente" o "Non sufficiente".

Conseguentemente, e' necessario esplicitare, in un campo di testo libero, le ragioni che hanno determinato il livello di attuazione individuato nella domanda precedente.

E' richiesto di indicare, attraverso una valutazione sintetica:

- l'idoneita' complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste e attuate, ("Idonea", "Parzialmente idonea" o "Non idonea").

Per esplicitare le ragioni che hanno determinato il grado di idoneita', il RPCT Si basa sulle informazioni e i dati rilevati e documentati nei Report di monitoraggio.

Infine, il sistema informatico ANAC richiede di indicare, attraverso una valutazione sintetica:

- l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio, ("Efficace", "Parzialmente efficace" o "Non efficace").

Per esplicitare le ragioni che hanno determinato il livello di impulso e coordinamento del RPCT, vanno utilizzati i Report di monitoraggio e tutti i documenti e gli atti dai quali risultano le soluzioni organizzative e procedurali adottate dall'amministrazione con riferimento al ruolo, ai compiti e alle funzioni del RPCT.

3.4 Indicazioni per la gestione piattaforma ANAC: Soggetti del sistema di monitoraggio

L'accesso al servizio ANAC e' riservato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ovvero Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e ai componenti la Struttura di Supporto, Referenti e/o le figure individuate dal RPCT (anche se non referenti) denominati:

- Assistenti-RPCT.

L'RPC e gli Assistenti-RPCT sono autorizzati all'utilizzo delle credenziali (Nome utente e password) rilasciate dall'Autorita' per l'accesso alla Piattaforma online ANAC per l'acquisizione dei Piani Triennali con i seguenti due profili:

- RPCT

- Assistente RPCT

Il profilo Assistente RPCT e' stato introdotto specificatamente per il sistema informatico Piattaforma online ANAC per l'acquisizione dei Piani Triennali e non deve necessariamente corrispondere al Referente RPCT.

Lo scopo dell'Assistente RPCT e' semplicemente quello di aiutare il RPCT nella compilazione del questionario.

ART. 4 MONITORAGGIO E RELAZIONE ANNUALE RPCT

Le indicazioni ANAC in ordine al rapporto tra MONITORAGGIO E RELAZIONE ANNUALE RPCT sono di seguito riportate come risultanti dal PNA 2019.

Ricorda l' ANAC che:

- i RPCT sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, una relazione annuale - da trasmettere all'OIV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione - sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei PTPCT.
- sulle modalita' di redazione della relazione l'Autorita' fornisce annualmente indicazioni e ha messo a disposizione uno schema di Relazione pubblicato sul sito.

A partire dal 2019, i RPCT che hanno utilizzato la piattaforma di ANAC per l'acquisizione dei PTPCT (cfr. infra paragrafo 6. "Pubblicazione del PTPCT") hanno potuto usufruire della stessa piattaforma per elaborare anche la relazione annuale.

Dalla relazione deve emergere una valutazione del livello effettivo di attuazione delle misure contenute nel PTPCT.

In particolare, il RPCT e' chiamato a relazionare sul monitoraggio delle misure generali e specifiche individuate nel PTPCT.

La relazione costituisce, dunque, un importante strumento di monitoraggio in grado di evidenziare l'attuazione del PTPCT, l'efficacia o gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate.

Secondo l' ANAC , le evidenze, in termini di criticita' o di miglioramento che si possono trarre dalla relazione, devono guidare le amministrazioni nella elaborazione del successivo PTPCT. D'altra parte, la relazione costituisce anche uno strumento indispensabile per la valutazione da parte degli organi di indirizzo politico dell'efficacia delle strategie di prevenzione perseguite con il PTPCT e per l'elaborazione, da parte loro, degli obiettivi strategici.

Sotto il profilo operativo, dopo aver completato l'inserimento dei dati nei tre QUESTIONARI (Anagrafica, Piano Triennale e Monitoraggio Attuazione) , e' possibile:

- scaricare un documento in formato word contenente la bozza della Relazione Annuale che gli RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

Tale documento, realizzato a partire dalle informazioni inserite nei suddetti questionari, puo' essere utilizzato ai fini della pubblicazione della Relazione Annuale, come specificato nel comunicato del Presidente dell'Autorita' del 13 novembre 2019. E' opportuno precisare che, sebbene il documento sia modificabile in ogni sua parte:

- il RPCT non deve alterarne i dati inseriti, ovvero puo' integrare il contenuto aggiungendo ulteriori note, puo' migliorarne la formattazione e presentazione adattandola alla identita' visiva, agli standard e template della propria organizzazione, ma NON deve cambiare il contenuto sostanziale.

La relazione annuale predisposta dalla piattaforma e' suddivisa nelle seguenti sezioni:

1. Anagrafica amministrazione

2. Anagrafica RPCT
3. Rendicontazione misure generali
4. Rendicontazione misure specifiche
5. Monitoraggio gestione del rischio
6. Monitoraggio altre misure
7. Monitoraggio procedimenti penali
8. Monitoraggio procedimenti disciplinari
9. Considerazioni generali
10. Monitoraggio misure specifiche

ANAC raccomanda di editare comunque il documento prodotto dalla Piattaforma per correggerne la formattazione ed aggiornare il sommario.